

R.G.A.C. n. 842 /2016



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Vasto

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Stefania Izzi Giudice

Dott. Fabrizio Pasquale Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per omologa di concordato preventivo presentato in data 31/10/2015 dalla società "DUEMILA s.r.l." con sede in Vasto alla c.da Fonte De Nardis snc, come integrato in data 26/11/2015, ed elettivamente domiciliata in Vasto alla via Bafile n. 14 presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Di Marco che la rappresenta e difende per procura in atti;

§ o § o § o § o § o § o §

Rilevato che la società "Duemila s.r.l." ha presentato ricorso per ammissione a concordato preventivo liquidatorio che, nel termine di cinque anni dall'omologa, prevede, oltre al pagamento integrale delle spese di procedura (quantificate in € 140.000,00) e dei crediti ipotecari (di importo pari ad € 3.726.638,71) e privilegiati (pari ad € 543.576,64) il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari (ammontanti ad € 332.638,60) mediante la cessione di tutte le attività patrimoniali (terreni, beni mobili ed immobili) e la riscossione dei crediti di spettanza della società medesima;

considerato che la ricorrente è un'impresa che non è attualmente in grado di far fronte al regolare pagamento dei propri debiti, che ha la propria sede principale da



oltre un anno in Vasto e che è assoggettata alle disposizioni della legge 16 marzo 1942 n. 267 in quanto non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 comma 2° della legge medesima;

rilevato che con decreto in data 14/12/2015 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nominando Commissario giudiziale il dott. Antonio Cuculo;

considerato che l'imprenditore ha provveduto al versamento della somma di € 35.000,00, quale quota per le spese della procedura;

rilevato che all'esito dell'adunanza dei creditori, tenutasi il 10/06/2016, e nel termine di cui all'ultimo comma dell'art. 178 L.F. su un totale di creditori aventi diritto di voto per € 232.537,45, hanno votato favorevolmente n. 10 creditori rappresentanti una massa di € 136.412,21 (equivalente ad una percentuale del 58,66%) e che hanno espresso voto contrario gli altri 24 creditori di cui 1 in maniera espressa il tutto come da relazione del commissario giudiziale del 30/06/2016 e annotazione della cancelleria del 7/07/2016;

considerato, quindi, che – trattandosi di concordato senza classi – è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 177 L.F in quanto la proposta è stata approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

rilevato che i crediti privilegiati saranno pagati integralmente e che agli stessi saranno riconosciuti gli interessi menzionati nel ricorso;

rilevato che nel presente giudizio nessuno dei 24 creditori che hanno espresso voto contrario si è costituito, sebbene regolarmente intimati, così come non sono state proposte opposizioni da parte di terzi interessati;

osservato che il parere reso ai sensi del comma 2° dell'art. 180 L.F. dal Commissario giudiziale è risultato favorevole;

ritenuto che in assenza di opposizioni il Tribunale non possa sindacare il merito della proposta concordataria che è stata approvata dalla maggioranza dei creditori e che,



in assenza di circostanze che facciano ritenere la proposta non giuridicamente fattibile, la domanda di concordato dev'essere omologata anche in ragione del fatto che non rientra nell'ambito del giudizio di fattibilità esercitabile dal giudice un sindacato sull'aspetto pratico ed economico della proposta;

ritenuto ai sensi dell'art. 182 L.F. di dover nominare un liquidatore giudiziale e che, in ricorrenza dei presupposti di legge, va accordata preferenza all'indicazione fattane dalla ricorrente dell'avvocato Pasquale Morelli che è in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. e non risulta versare in causa di incompatibilità nello svolgimento dell'incarico giusta dichiarazione allegata al ricorso;

ritenuto che le eventuali somme relative ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato a cui è riservato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento che si riveli necessario per l'attuazione del concordato;

P.Q.M.

Il Tribunale omologa il concordato preventivo proposto presentato in data 31/10/2015 dalla società "DUEMILA s.r.l." con sede in Vasto alla c.da Fonte De Nardis snc, come integrato in data 26/11/2015 (p. IVA 01800990697);

nomina Liquidatore Giudiziale l'Avv. Pasquale Morelli con studio in Vasto (C.F. MRLPQL78H08E716N; pec: morelli.pasquale@avvocatilucera.legalmail.it);

dispone che il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore si attengano alle seguenti indicazioni:

- a) il Liquidatore dovrà predisporre entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del presente decreto il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice;
- b) il Liquidatore dovrà redigere rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 33 V co. e 182 VI co l.f. in cui specificherà altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano



concordatario comunicandolo anche al commissario giudiziale che, a sua volta, lo comunicherà ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma L.F.;

c) il Commissario giudiziale sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione,

d) il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.,

e) il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione previo espletamento della pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile almeno 60 giorni prima della vendita, acquisendo per le varie attività il parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

f) le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori;

g) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura già acceso, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato per importi superiori ad € 5.000,00 e fatto salvo l'obbligo di rendiconto quindicinale che il Liquidatore comunicherà al Commissario con allegazione delle spese sostenute nel periodo;

h) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Commissario giudiziario;

i) la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del Comitato



dei Creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

j) ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.f.;

k) i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore da approvarsi, previo parere del commissario giudiziale e del Comitato dei Creditori, da parte del Giudice delegato con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110 e segg. l.f.; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati a seguito di mandato emesso dal Giudice delegato mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato alla precedente lettera g) invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli assegni spediti;

l) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato a cui è riservato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento che si riveli necessario per l'attuazione del concordato;

m) riserva al Giudice delegato la nomina componenti del comitato dei creditori all'esito del parere del commissario giudiziale;

n) dispone che il commissario giudiziale all'esito del passaggio in giudicato del presente provvedimento lo comunichi ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla debitrice, al Liquidatore, al Commissario giudiziale e per la pubblicazione dello stesso a norma dell'art. 17 L.F..

Così deciso in Vasto nella Camera di Consiglio del 13/10/2016

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio

